

FONTI E MEMORIE

Un affitto triennale di beni dell'Abbazia sublacense (1580-1582)

Nell'ultimo quarto del secolo XVI, si assiste ad una ripresa sotto vari aspetti della abbazia di Subiaco e la cronaca del monaco Cherubino Mirzio, accennando all'opera di Cirillo di Montefiascone, esplicitamente ricorda che questo abate di governo, « demum re familiari prudenter fructuoseque administrata, redditus annuos opulentiores quam quam invenerat, reliquit; sicque cuncta moderatus est, ut summa eius probitate res familiaris non parum aucta, restauratorum locorum numerus ac magnificentia abunde comprobaverit; quibus praeclara gestis multo se reddidit notioem ac celebriorem, quam ut mearum laudum testimonio et praedicatione indigeat » (1).

Per questo clima può valere anche la considerazione del documento che in appendice si pubblica e qui si sunteggia, relativo all'affitto triennale dei beni sublacensi ai Frangipani. Di Pirro Frangipani e delle sue attività agricole e finanziarie troviamo altri documenti coevi. In un atto notarile rogato il 20 agosto 1582 questo patrizio romano dirime alcune questioni insorte in ordine all'acquisto di vari capi di bestiame di cospicuo valore (2) e più tardi, nel settembre 1582, si trova in grado di garantire varie centinaia di scudi (3).

* * *

Nella ripresa della abbazia non si possono ignorare i rapporti tra essa ed i Colonna che per oltre un secolo, in mezzo a tante vicissitudini per Subiaco, ebbero in commenda la proto-badia benedettina.

I molteplici rapporti tra i Colonnese e l'abbazia benedettina di Santa Scolastica di Subiaco sono di antica data: nell'archivio monastico si conserva, tra l'altro, un « elenco delle possessioni comprate col denaro di Martino V in Cerreto, Agosta, Marano, Subiaco e Tivoli » (4) e così pure una serie di documenti del primo Cinquecento, relativi agli immobili monastici recuperati dal vescovo di Rieti Pompeo Colonna commendatario della abbazia. Nel 1509, egli minacciava i detentori dei beni sublacensi (5) avendogli Giulio II affidata la difesa dei monaci contro gli usurpatori (6) cui venne comminata la gravissima sanzione della scomunica (7).

Per quanto riguarda la documentazione che qui pubblichiamo, dobbiamo innanzitutto rifarci ad un altro personaggio di casa Colonna, il cardinale Marco Antonio, commendatario di Subiaco sin dal 1549, in seguito alla rinuncia di suo zio Francesco, ma avendone attesa la morte per entrare in possesso dell'ufficio esso viene perciò considerato soltanto a partire dal 1559 (8).

Con il nuovo abate commendatario fu riaperta la questione del godimento di vari beni monastici e, come fu scritto, « non tardò il monasterio a inviargli istanze acciò rendesse il porporato i proventi di Marano, di Toccianello, i molini dell'Agosta ed una parte del territorio di Arcinazzo di cui godette il suo zio durante la vita ». Ma il cardinale Colonna adduceva pretesti per non restituire quei beni, onde si giunse al compromesso di affidare agli arbitri la composizione della vertenza⁽⁹⁾. Ciò avvenne il 23 gennaio 1560⁽¹⁰⁾; il 15 marzo dello stesso anno fu pronunciata la sentenza a favore dell'abbazia⁽¹¹⁾ ed immediatamente i monaci presero possesso di quei beni⁽¹²⁾.

Successivamente il cardinale Colonna, per la parte di sua competenza, si accordò con il vescovo di Tivoli Giovanni Andrea Croce, in ordine alla giurisdizione ed al conferimento dei benefici nelle terre di Subiaco, Cervara, Camerata, Agosta, Marano, Canterano, Rocca di Canterano, Rocca di Mezzo, Rocca Santo Stefano, Gerano e Cerreto, impegnandosi a corrispondere in cambio 20 rubbie annue di grano⁽¹³⁾.

Anche dopo la ricordata sentenza, la mensa abbaziale di Subiaco si trovava in gravi difficoltà finanziarie, per cui lo stesso papa San Pio V — giusta le testimonianze rilasciate dai cardinali Giovanni Morone e Marco Antonio Colonna in data 20 gennaio 1567 — esentò il monastero di Santa Scolastica dal pagamento di 100 scudi di cui era stato tassato per sopperire, come in varia misura altri benefici ecclesiastici, alle spese del Seminario romano⁽¹⁴⁾.

Le cose migliorarono nel successivo decennio se a partire dal 1578, contemporaneamente alla fondazione del cenobio delle Benedettine, cui contribuirono il cardinale Colonna⁽¹⁵⁾ e la duchessa Orinzia Colonna di Zagarolo⁽¹⁶⁾, l'abate claustrale di Subiaco don Cirillo di Montefiascone poté eseguire grandi lavori nel convento e nella chiesa (ove furono traslate le reliquie di Santa Chelidonia⁽¹⁷⁾) e dove più tardi fu installato il famoso organo⁽¹⁸⁾.

I « Capituli confermati da l'un et l'altra parte nell'affitto » il 19 gennaio 1580⁽¹⁹⁾ vertono sulla localizzazione di vari beni immobili, alcuni dei quali recuperati vent'anni prima, e perciò di pieno godimento dell'abbazia.

Infatti in rappresentanza dei monaci interviene il cellerario don Venanzio di Urbino, un personaggio di cui rimane ampia documentazione nell'archivio del monastero Santa Scolastica⁽²⁰⁾, ed egli loca e cede, a partire dal capodanno 1581 « tutti i frutti introiti e proventi dell'abbazia di Subiaco in Austone, Marano, Ponza, Trevi, Arcinazzo e dei molini di Austa, Marano, Assisi », allo « illustrissimo Domino » Pirro Frangipani di Colonna⁽²¹⁾.

Questi, in data 20 febbraio 1580 nominava il proprio fratello Fabrizio socio per la metà nella locazione⁽²²⁾. Il mercante comasco Pompeo Pellegrini, dimorante in Roma al Pellegrino, la famosa strada degli orefici, fece fideiussione per la somma di scudi 1666, e 67 bolognini, come previsto dal contratto⁽²³⁾, né diversamente prestarono garanzia in Subiaco Marco Antonio di Veroli e Matteo Ferrazza⁽²⁴⁾. L'affitto doveva durare

tre anni, cioè fino a tutto il 1582; vi entravano per due terzi i Frangipani in solido, per il resto il monastero che si riservava vari diritti, ed escludeva alcuni beni dall'affitto (25).

Seguendo l'ordine dei capitoli troviamo innanzitutto la indicazione dei beni locati a destra ed a sinistra dell'Aniene (26) nonché quella dei prodotti del suolo e della loro lavorazione. Si parla di grano, mosto, olio, biade, sia pure con la riserva di vari diritti dell'abbazia, e così pure di alberi, totalmente riservati al monastero, il quale, a sua volta — il contratto non lo dice — doveva regolare le proprie competenze con quelle del cardinale commendatario (27).

L'abbazia si riservava pure di intervenire nei contratti di lavoreccio (28) nella disciplina dei coloni, ma demandava agli affittuari la vendita dei prodotti, sempre a suo arbitrio ed a spese comuni, e il recupero di beni e diritti usurpati; imponeva i propri molini per la macinazione del grano e delle olive; impegnava gli affittuari a vettovagliare il monastero (fornitura di seimila uova e di trote (29)), alla cessione di grano a condizioni favorevoli al monastero in caso di carestia, nonché di mosto, agli oneri nei confronti di chiese (30) e di rettori.

L'abbazia di Subiaco, naturalmente, provvedeva direttamente alla locazione dei beni esclusi dall'affitto (31).

Abbiamo rapidamente segnalato alcuni aspetti del documento, altre notizie potranno essere dedotte dalla documentazione archivistica di Subiaco (32). Per quanto riguarda il rendimento delle colture si vedano alcuni dati raccolti duecentosettantanni dopo il contratto che pubblichiamo, ma che sembrano elementi interessanti anche per illustrare questo documento.

Il canonico Iannuccelli notava innanzitutto lo scarso rendimento della semenza nel territorio sublacense (quattro rubbi di grano per ogni rubbio seminato) ed imputava ciò alla natura del terreno, alla penuria di concime, alla siccità, alla « malattia del carbone » e ad altre cause minori (33).

In quegli anni era totalmente decaduta la coltivazione della vite, che viceversa doveva essere fiorente al tempo del contratto (« pochi fondi incontriamo coltivati a vigne, ché gravi spese richieggono, perciò non sottoporremo a calcolo questo genere di coltivazioni ») (34), e si notavano ancora, nonostante il miglioramento verificatosi a partire dalla seconda metà del secolo XVIII, i difetti della vinificazione (35).

Viceversa il territorio sublacense ed in particolare si fa riferimento alla cicula coltivata nella clausura del monastero di Santa Scolastica, era rinomato per le piante medicinali (36), ma soprattutto — come ancor oggi — per la coltivazione dell'olivo, agevolata dal clima temperato, dal suolo declive, calcareo e breccioso, nonché dalla favorevole esposizione delle colline. Il rendimento era di un boccale di olio per albero, in tutto sessantamila boccali. Altra condizione favorevole alla produzione dell'olio sublacense — di cui è superfluo dire quanto se ne occupassero i monaci stessi — era dovuta al fatto « che il frutto maturo degli olivi qui non

si batte, ma cogliesi a mano e quando nettato dalle foglie si macina presto, rende un olio dolce, limpido e leggero assai ricercato » (37).

I molini dell'abbazia favorivano ovviamente la abbondante produzione in loco del rinomato olio d'oliva (38).

Gian Ludovico Masetti Zannini

NOTE

(1) *Cronaca sublacense* del P. D. CHERUBINO MIRZIO da Treviri Monaco nella Proto-badia di Subiaco, Roma, 1885, p. 602.

(2) ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Archivio Notarile, Notari Apostolicae Camerae, Ufficio III*, Antonio Guidotti, vol. 3360, ff. 678^r-681^v, 20 agosto 1582, strumento « rogatum in solido cum domino Prudentio Jacobino Notario Capitlino ». Si tratta della « venditio pro Ill.mo D. Pirrho de Frangipanibus », patrizio romano, il quale, il 19 agosto 1581, aveva acquistato dal Magnifico signore Benedetto Todini (*Theodinus*), « dimidium terciae partis Precodij bubalarum, suum, scrcfarum, et equarum tunc existentia in tenuta Conchae » nonché la parte di locazione della stessa tenuta spettante al Todini, per atti Jacobini, 8 ottobre 1581. A un anno di distanza erano sorte controversie circa il computo del numero dei capi di bestiame, per cui si addivenne ad una composizione amichevole.

Il valore delle bufale ascendeva a scudi 5910, cui si aggiungono giovenche, bufale e cavalle per scudi 816, e suini per 1132,50. Totale generale, scudi 7858,50. La cifra è al netto delle bufale morte, valutate scudi 160.

Nei dettagli troviamo 46 paia di bufale arative a scudi 40 il paio; 75 annuoli a scudi 10; 124 lattare, a 20; 96 asseccaticce a 7,50; altre bufale arative in vari luoghi per 80 scudi. Si aggiungano giovenchi per 332, bufali per 92,80, cavalle per 232; 104 scrofe per 260, 234 maiali per 526,10; 144 porcastri per 216; 130 porcellini per altrettanti scudi.

(3) ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Archivio Notarile, Notari Apostolicae Camerae Ufficio III*, Antonio Guidotti, vol. 3361, f. 501^v, 15 settembre 1582, nella società per 500 studi tra Vincenzo Boccabella e Nicola de Carolis, il primo promette la garanzia del Frangipani, dovendosi rivalere sulla eredità di Scipione Frangipani *ibid.*, f. 502^r. Pirro Frangipani concede la garanzia il 17 settembre, *ibid.*, ff. 502^v-504^r.

Lo stesso garantisce la signora Virginia Poppi, il 24 settembre dello stesso anno, per la somma di 300 scudi, *ibid.*, ff. 505^v-506^r.

(4) *I Monasteri di Subiaco*, II, FEDERICI V., *La Biblioteca e l'Archivio*, Roma, 1904, p. 283, doc. 3687, si tratta di memoria non autentica ma, come avverte il Federici, scritta nel monastero dal cellerario o dal priore. In generale, si veda anche il primo volume dell'opera citata, EGIDI P., *Notizie storiche*, GIOVANNINI G., *L'architettura*, HERMANIN F., *Gli affreschi*, Roma, 1904.

(5) FEDERICI V., *La biblioteca cit.*, p. 286, doc. 3218, datato Roma, San Pietro 9 novembre 1509.

(6) FEDERICI V., *La biblioteca cit.*, p. 286, doc. 3219, stessa data. Ma il 29 agosto 1510, Giulio II si indirizzava al vicario del vescovo di Tivoli per la restituzione dei beni mal venduti dal Colonna, *ibid.*, p. 286, doc. 3220.

(7) FEDERICI V., *La biblioteca cit.*, p. 287, doc. 3235, 5 ottobre 1512, Giulio II al vicario del vescovo di Tivoli.

Recuperati i beni si ebbero alcune acquisizioni come quella di un prato in Subiaco venduto al monastero di Santa Scolastica da Alessandro di Benedetto, in data 27 giugno 1529, *ibid.*, p. 295, doc. 3636.

(8) *Memorie di Subiaco e sua Badia raccolte dal Canonico [Gregorio] JAN-*

NUCCELLI, Genova 1856, pp. 241-242.

- (9) JANNUCELLI G., *Memorie di Subiaco* cit., p. 242.
- (10) FEDERICI V., *La biblioteca* cit., p. 303, doc. 3748. Furono arbitri Marcantonio Borghese e Antonio Massa, *ibid.*, doc. 3749.
- (11) FEDERICI V., *La biblioteca* cit., p. 304, doc. 3759.
- (12) FEDERICI V., *La biblioteca* cit., p. 304 ss., doc. 3760 ss. Già si erano avute in passato composizioni tra l'abbazia ed il commendatario, come avvenne sotto il pontificato di papa Paolo III il quale confermò il 6 marzo 1548 l'accordo circa i molini da olio, *ibid.*, p. 299, doc. 3690.
- (13) JANNUCELLI G., *Memorie di Subiaco* cit., p. 242, 28 maggio 1564.
- (14) FEDERICI V., *La biblioteca* cit., p. 308, doc. 3807.
- (15) JANNUCELLI G., *Memorie di Subiaco* cit., p. 243.
- (16) JANNUCELLI G., *Memorie di Subiaco* cit., p. 417, dove ricorda l'ingresso di quattro religiose, provenienti dal monastero di Santa Maria Maddalena di Perugia, nel nuovo cenobio. Subito si ricevettero le novizie.
- (17) JANNUCELLI G., *Memorie di Subiaco* cit., p. 245. Ivi si ricorda che l'abate Cirillo edificò un nuovo dormitorio, restaurò la cisterna per ornare la quale fece portare le due colonne sepolte alla Parata sotto la rena dell'Aniene. Il nome Chelidonia (cioè ronlinella) appartiene alla tradizione rinascimentale, cfr. CIGNITTI B., *sub voce*, in *Bibliotheca Sanctorum*, III, Roma 1963, col. 1179, e CIGNITTI B., CARONTI L., *L'Abbazia Nullius Sublacense*, Roma 1956, pp. 184-185. Forse c'è un riferimento alla frase di Pio II, « *Sicut in altis scopulis nidos videmus arundinum in crepidine lapidum, ita est hoc monasterium [Sublacense] cernere affixum sublimi saxo* », Pii II P. M. *Commentarii*, Roma, 1584, p. 306.
- (18) JANNUCELLI G., *Memorie di Subiaco* cit., p. 246.
- (19) ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Archivio Notarile, Notari Apostolicae Camerae, Ufficio III, Antonio Guidotti*, vol. 3656, ff. 218^r-221^r.
- (20) FEDERICI V., *La biblioteca* cit., p. 307, doc. 3794, « 1565-1713, Gerolamo di Perugia e Venanzio di Urbino, Ricordi di vari cellerari »; p. 312, doc. 3861 « Memoriale di Don Venanzio di Urbino Cellerario ».
- (21) ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, fondo cit., f. 215^r.
- (22) ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, fondo cit., f. 215^r-v.
- (23) ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, fondo cit., ff. 215^v-216^v. A questo atto, come al precedente intervennero quali testi il dottore in utroque Paolo Beni di Urbino e Gerolamo Lombardi senese familiare di Fabrizio Frangipani.
- (24) ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, fondo cit., ff. 217^v, 222^r.
- (25) Vedine il testo in appendice.
- (26) Cfr. JANNUCELLI G., *Memorie di Subiaco* cit., castelli a destra dell'Aniene: Trevi, p. 420 ss.; Ienne, p. 425 ss.; Camerata, p. 427 ss.; Cervara, p. 429 ss.; Agosta, p. 432 ss.; a manca del fiume, Ponza, p. 435 ss.; Afile, p. 438 ss.; Ròiate, p. 442 ss.; Civitella, p. 444 ss.; Rocca Santo Stefano, p. 447 ss.; Canterano, p. 449 ss.; Rocca di Canterano, p. 451 ss.; Rocca di Mezzo, p. 453; Gerano, p. 454; Cerreto, p. 457; Marano, p. 458. Per San Donato, località rinomata per la pietra più fine e più bianca, collegata al monastero di Santa Scolastica da una fossa o valle, *ibid.*, p. 478.
- (27) ARCHIVIO DI STATO, fondo cit., vol. 3653 (1578), f. 241 ss.; vol. 3654 (1579), f. 148^r-153^r, società contratta tra il cardinale Colonna ed il ferrarese Antonio Arduini per l'espurgo dell'Aniene.
L'Arduini si impegnava a consegnare legname per il valore di mille scudi al cardinale Luigi d'Este.
- (28) Con questo termine si indicavano genericamente i lavori della terra, cfr. DAVANZATI B., *Coltivazione delle viti e degli arbori*, in *Le Opere*, Firenze 1852-1853, I, p. 510: « Quel povero frutto... si muore di fatica se non è forte aiutato di lavoraccio e di concime ».
- (29) JANNUCELLI G., *Memorie di Subiaco* cit., pp. 432-433, nella descrizione di Agosta, dice: « Sgorga sotto la strada romana una copiosa e fresca fonte che raccolta in un artificiale bacino formava un'estesa e deliziosa peschiera vivaio un giorno per le trote a comodo dei Cardinali Abati. Avanzandosi sulla via rotabile verso l'occidente s'incontrano altri grossi capi d'acqua che riuniti e scorrendo per artefatti canali imprimevano il moto a due molini a grano, i quali di-

consi donati al Monastero da Rinaldo Ildebrandino e da Beraldo Malabucca. Avvi ancora un molino a olio che appartiene alla famiglia de Santis».

(30) Per la chiesa di Sant'Agostino di Trevi, cfr. CARAFFA F., *Filettino dalle origini alla fine del sec. XIX*, Roma 1965 («Lateranum», N. S., XXXI) p. 111.

(31) Cfr.: FEDERICI V., *La biblioteca* cit., p. 312, doc. 3866, 24 ottobre 1581, il procuratore della Congregazione omologa, nel capitolo di Subiaco, la locazione della grangia di Santa Maria di Torriano.

(32) Cfr. FEDERICI V., *La Biblioteca* cit., p. 290, docc. 3263-3312, «Registri di riscossioni del Monastero da vari utenti di beni monastici dal 1516 al 1582».

(33) JANNUCELLI G., *Memorie di Subiaco* cit., pp. 472-473.

(34) JANNUCELLI G., *Memorie di Subiaco* cit., pp. 473-474.

(35) JANNUCELLI G., *Memorie di Subiaco* cit., p. 474.

(36) JANNUCELLI G., *Memorie di Subiaco* cit., p. 476: «La cicuta della clausura del Monastero di Santa Scolastica si alza sino a tre metri di canna, mentre è raro che negli Appennini settentrionali si elevi a tre palmi».

(37) JANNUCELLI G., *Memorie di Subiaco* cit., p. 473.

(38) Per il privilegio delle macine, JANNUCELLI G., *Memorie di Subiaco* cit., p. 485; cfr. inoltre la nota 26 del presente scritto, e FEDERICI V., *La biblioteca* cit., p. 305, doc. 3765, presa di possesso del procuratore del monastero del molino del Castello d'Agosta, 11 aprile 1560 in forza della sentenza arbitrale.

DOCUMENTI

I

Capituli confermati da l'un et l'altra parte nell'affitto

Die 9 Januarij 1580

Il Sacro Monasterio di Santa Scolastica di Subiaco affitta tutte l'entrate di Subiaco, Austa et Marano, Treve et Arcinazzo, Mole di Subiaco, Austa, Montano, Assisi, Censi, Rettorie, l'horto di Subiaco, grano, vino, oolio, biade, et finalmente tutti i frutti et intrate solite pervenire al Monasterio da dette Terre, Castelle, quale affitto deve durare per tre anni cominciando dal primo Gennaio 1581 continuando per tutto l'anno finito 1583 per prezzo di scudi mille et seicento per ciaschedun anno, nel qual affitto il Monasterio entra per il terzo di tutti i frutti sopradetti che perveneranno in qualsivoglia modo alle mani delli sopradetti affittuarij per il quale terzo debba menar bono il terzo ancora del sopradecto prezzo.

Item che li detti dui terzi delli 1600 scudi che vengono ad essere scudi 1066 et bolognini 67 che toccheranno ad pagar a detti signori affittuarij siano obligati *in forma camerae* pagarli in due paghe in bona moneta di 6 mesi in 6 mesi et in fine di ciaschedun semestre.

Item che non pagando in tempo, il Monasterio possa pigliar detti dinari a cambio et recambio et ogni interesse de detti signori affittuarij senza requisitione *in scriptis*, ma solo fatta *oretenus* et se deva star in questo alla semplice parola delli agenti del Monasterio.

Item si devano far dette paghe in Subiaco over in Roma ad arbitrio del Monasterio.

Item che detti signori devano dar sufficienti sigurtà così in Subiaco di persone [v.] facoltose et in Roma particolarmente sigurtà di banco per tutti li detti tre anni, le quali sigurtà et ciaschedun di loro se habbiano da obligar principalmente et in solido, con questa dechiaratione

però, che la sigurtà di Banco non obblighi ad altro che ad pagar ogn'anno como di sopra li detti scudi 1066 et bolognini 67 che in tre anni vengono ad essere in tutto scudi 3200 et le sigurtà di Subiaco oltre questo si habbino da obligare alla osservatione de presenti capitoli.

Item il Monasterio si riserva et dichiara che non sia compreso in detto affitto le due vigne che sonno intorno al Monasterio, tutti li canneti che tien in mani sue et l'Horto sotto il Monasterio et l'uso del horto di Subiaco per bisogni del Monasterio come si è costumato per l'anni passati et che non si possi metter in cacciar hortolani et Rettori della Rettoria se non dall'agenti del Monasterio.

Si riserva ancor tutte le olive che tien a man sua, così del horto di Bidilaico et di casa del Vescovo et le campora et toricella et tutti l'altri che è stato solito a riservar.

Si riserva ancor tutte le selve et tutte le prata et tutta la gianda di Santo Donato et tutti Toro che li ha il Monasterio verso quella banna, cioè Toro, Valle di Jannetta, Valle della Corte, lo Fioro, il Casale et tutte le cose che è nel casale di San Donato così sopra como di sotto alla strada et persin alla Croce che confina con la strada che va alla montagna et dalla Croce per la strada che va a Colle longo che confina colla Comunità et il prato di San Donato.

Si riserva San Biasio, San Benedetto, San Lorenzo, tutti li loro horti, vigne, terreni, oliveti che sono intorno.

Si riserva tutte le carpinetta, tutte le locinetta tutte le prata vicine al fiume sopra il Monte di Santa Scolastica verso Jenne et finalmente [219^r] tutto quello che stato solito ad riservarsi nell'altri affitti et altre cose specificate di sopra con questa dechiaratione però, che nell'altri affitti vi habbia a restar sei scudi che si cavano dall'horto di Subiaco et quello che si caverà dalla Rettoria et circa alla riserva dell'oliveti quanto alli frutti delle olive et non alli frutti della terra et il simile delle prata verso Jenne, ma però che non si possa guastare le prata che sonno solite ad falciar, dichiarando che le noci di San Lorenzo vadano all'affittuarij.

Item che non possano far conventioni et ne collocationi o lavoreccie ad alcune persone senza intervento del Padre Cellerario.

Item si riserva tutta la paglia che si fa in quel di Subiaco per bisogno del Monasterio.

Item siano obligati detti signori affittuarij per la rata loro da mantenere tutte le case sopradette nell'essere che si ritrovano concorrendo però il Monasterio alla sua parte.

Item non sia obligato il Monasterio difalco nissuno in qualsivoglia modo for che di guerre o di peste nel paese.

Item non possono tagliar legna ne arbori fruttiferi ne infruttiferi, et tagliandoli siano obligati *ipso facto* a darne scudi dui dell'uno o grande o piccolo, o rami o tronchi et siano del Monasterio senza alcun ecceztione.

Item che non possino far restoppiar alcune terre senza licenza del Monasterio facendolo restoppiare, tutti i frutti siano del Monasterio.

Item volendo il Monasterio far lavoreccio non siano impediti a modo nissuno che non possi pigliar quella quantità di terre per esso che vorrà, però con farne risposta et darne quello che da altri se ritrova et deve dichiarar al tempo delle ricolte quale terre vole per far il lavoreccio.

[v] *Item* che il Monasterio volendo che le sue vettovaglie se vendano con le loro et siano obligati a venderle et rescoterle però a spese comuni.

Item siano oblicati far il libro ogn'anno de dicta Compagnia et infine del anno consignarlo al Monasterio.

Item siano oblicati a ricuperar tutti li beni et ragioni secondo il Reggistro del Monastero che fussero state usurpate da qualsivoglia persona et in qualsivoglia loco di dicto affitto et essendosene ricercato il Monasterio et non lo facendo siano obligati dar quel terzo che toccaria di parte al Monasterio, se ben non lo rescoteranno, altramenti finito il tempo delli tre anni restituiscano tutti li detti beni et ragioni ricuperate al Monasterio libere realve et espedito assieme col resto dello affitto con declaratione però che se intenda per quanto comporta la giustitia.

Item fra termine di quindici giorni debbano dare alle spese loro al Monasterio la copia antedicta dell'instromento dell'affitto.

Item che li stigli et altri fornimenti di casa di Montano et Molini delli quali si faranno inventario in fine dell'affitto il debbiano restituire più presto migliorati che peggiorati, eccetto però le prete de le mole del Montano che vadano a spese lel Monasterio, et restituirle infine dell'affitto secondo se ritrovano et che il Monasterio sia obligato a dar acqua pietre macinali secondo il solito et li capitoli passati.

[220^r] *Item* che il Monasterio debba stare per il terzo delle spese che si faranno a raccogliere i frutti del detto affitto, ma però non se intende l'industria le fatighe, spese di detti Signori Affittuarij per le quali non possino mai adimandare cosa alcuna per la loro mercede per il vitto.

Item che detti Signori Affittuarij siano obbligati a macinar al Montano tutte le olive del Monasterio ad ogni suo beneplacito et requisitione senza farli pagar cosa alcuna delle spese communi dello affitto come è stato costume sempre per il passato dell'altri affittuarij.

Item che bisognando al Molino dell'Agosta mole da macinare il grano, detti Signori Affittuarij le debbiano procurare loro d'haverle et di condurle alla Mola, però con quel tanto che ci dispendono, il Monasterio sia obligato a risarcirlo, con questo che tutta la spesa che vi faranno la debbano communicar però con il procetto et niente senza suo ordine et commessione che prima non lo sappia.

Item che Mariano che serrà uno delli affittatori sia obligato ogni anno detti tre anni a trovar sei migliara di ova bone et recipiente et quelle mandare a sue proprie spese al Monasterio ogni mese, che si pagheranno le ova propositivamente et il Monasterio sia obligato a pagarli tre al bajocco.

Item che il medesimo si obliga ancor mandarli come di sopra trenta

libre di trotte il mese che il Monasterio il debba pagar sei bolognini la libra.

Item per torvi via ogni dubbio si dichiara che Frassigno et le Nave et San Vittorino non si comprendano in questo affitto.

[v.] *Item* che detti Signori Affittuarij siano obligati a dar ogn'anno due rubbia di grano al Prete di Marano, et vinti boccali di olio all'Arciprete di Santa Maria, sodisfar li balij di Subiaco et l'Agosta et Marano, con questo però che il Monasterio deva concorrere a dette spese per la sua terza parte d'affitto.

Item che volendo il Monasterio l'anno il grano di Marano siano obligati li sopradetti Affittuarij darcelo però a conto di quello che deve haver per la sua terza parte.

Item che accadendo che per la penuria dei tempi il Monasterio non reponesse della detta terza parte dell'affitto cento quaranta rubbia di grano (che tanto si fa conto che bisogna al Monasterio per le necessità di casa) allora siano obligati li Signori Affittuarij supplire a quel tanto che mancasse delle cento quaranta rubbia della parte che tocca all'oro [sic!] che sia bono et recipiente a vintisei iuli lo rubio con questa dichiarazione però, che se un anno mancasse dette 140 Rubbia et l'altro avanzasse, si debbia compensar l'uno con l'altro et sempre la terza parte del Monasterio fosse rubbie 140 over passasse allora tutt'il grano che sia del Monasterio passi quando voglia li Signori Affittuarij non siano obligati a cosa alcuna contenuta in questo 28 Capitolo.

Il sodetto Mariano ci sponte promette che della parte che toccherà a lui dare al Monasterio et supplire quel tanto che mancherà di cento caradelli di musto et non reponesse ogni anno il Monasterio di dar affitto la sua terza parte a dodici juli lo cavallo con questochel [221^r] Monasterio volendo detto musto deva avisar Mariano per tre mesi prima.

Item havendosi a far in un tempo diverse raccolte così di grano come di musto, possa elegere il Monasterio di far per la parte sua quel che più li piacerà con le sue bestie, con questo però che le biade se remettano in un loco commune a tutti li affittatori, ma che il musto il Monasterio con le sue bestie lo possa portar dove più li piace rendendo però bon conto.

Item che nel 1582 levato che serrà il grano dalle stoppole i Signori Affittuarij non ci habbiano che far como per essi fusse finito lo affitto, ma solo in quelle stoppole dove non è di consuetudine di seminar li fasoli et altri minutuli et a questa si possa sementar ma non altro.

Item che al Molino dell'Agosta possa il Monasterio macinar quanto grano vorrà per il bisogno senza pagarne cosa alcuna, il medesimo intenda di quel di Subiaco che questa raggione dichiara non haver affittat'altrimente.

Item che siano obligati a Treve mantenere coperte le case et ecclesia

(1) ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Archivio Notarile, Notari Apostolicae Camerae, Ufficio III*, Antonio Guidetti, vol. 3656, ff. 218^r-221^r.

di S. Angelo et far l'anno la sua festa, ma tutte le spese a comune all'affitto.

Item si intenda fatto quest'affitto con tutti li altri soliti et consueti darsi per il passato purché non contravengano alli presenti capitoli.

Item che alcuni delli sopradetti capitoli di detti Signori Affittuarij contravenissero, cadano da ogni loro ragione che havessero in questo per la [v.] stipulatione del presente instromento siano privati *ipso facto* dell'affitto come vole la giustizia et il dovere.

Item che detti Signori Affittuarij debbiano fra il termine di un mese in metà del seguente dare in Roma detta sigurtà di Banco altramente l'affitto predetto non s'intenda esser fatto.

Item si riserba il consenso apostolico e del Capitolo Generale della Congregatione Cassinense.